

Gaetano Marcaccio

Libertà di coscienza e giuramento nelle società pluri religiose europee Approdi normativi, orientamenti giurisprudenziali e prospettive interculturali

Abstract

The essay addresses the complex relationship between freedom of conscience and juridical oaths in a European legal space that is increasingly diversified in the religious and cultural fields. It focuses, in particular, on two distinct problems: the religiosity of the oath form and the structure of the oath, examining them both in relation with the freedom of conscience (art. 9 ECHR). The aim of the work is to identify the reasons underlying the tensions between the religious form of oath, structure of oath and freedom of conscience, proposing lines of research and possible solutions from both of a pluri-religious and intercultural perspective.

Keywords: Freedom of conscience, Oath, Form of oath, Structure of oath, Religion, Culture.

Abstract

Il saggio affronta il complesso rapporto tra libertà di coscienza e giuramento in uno spazio giuridico europeo sempre più diversificato nel campo religioso e culturale. Esso si occupa, in particolare, di due distinti problemi: la religiosità della formula di giuramento e la struttura del giuramento, ponendoli entrambi in relazione alla libertà di coscienza (art. 9 CEDU). Lo scopo del lavoro è individuare le ragioni alla base delle tensioni tra formula religiosa del giuramento, struttura del giuramento e libertà di coscienza, proponendo linee di ricerca e possibili soluzioni in ottica sia pluri religiosa che interculturale.

Parole chiave: Libertà di coscienza, Giuramento, Formula del giuramento, Struttura del giuramento, Religione, Cultura.

1. La libertà di coscienza nel prisma del giuramento

La libertà di coscienza è il diritto individuale fondamentale che consente a ogni persona di abbracciare la religione o la convinzione che più gli si confà¹, in ottemperanza a quell'autodeterminazione in

¹ La libertà di coscienza è il fulcro intorno al quale ruota la definizione classica di libertà religiosa elaborata da Francesco Ruffini, intesa come “la facoltà spettante all’individuo di credere a quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla”: Ruffini (ristampa 1991: 11). Per un approfondimento sulla libertà di coscienza, si rimanda ad alcune opere manualistiche recenti: *ex multis* cfr. Cardia (2019: 138 ss.), Berlingò & Casuscelli (2020: 272 ss.), Fuccillo (2022: 365 ss.), Consorti (2023: 76 ss.), Bettetini & Perego (2023: 70 ss.), Licastro (2024: 85 ss.); Pacillo & Hussen (2025: 130 ss.).

materia religiosa che va assumendo crescente rilevanza in una società europea sempre più multiculturale e diversificata sul piano delle opinioni religiose individuali².

La libertà di coscienza gode di espresso riconoscimento nello spazio giuridico europeo (art. 9 CEDU; art. 10 Carta dei diritti fondamentali UE) ma non per questo è esente da possibili collisioni, più o meno intense, con normative o istituti giuridici specifici.

Un classico terreno di scontro è rappresentato dal giuramento, un istituto giuridico antichissimo che, attraverso la lettura di una formula tradizionalmente ammantata di sacralità, conferisce solennità all'impegno assunto o alla dichiarazione resa³. Per esso possono porsi due problemi di contemperamento con la libertà di coscienza: uno legato alla formula adoperata, se religiosamente connotata; un altro – più nuovo ma più radicale – connesso alla natura e alla struttura del giuramento, essendovi culture e religioni che rifiutano il giuramento in quanto tale, oppure gli attribuiscono altri significati, o ancora lo collegano a molteplici e differenti nuclei di valore.

Le due questioni investono ogni tipologia di giuramento ma scontano soluzioni diverse, come più avanti si vedrà.

Prima di addentrarsi nel nucleo problematico oggetto di questa indagine, è utile ricordare che lo strumento giuridico del giuramento può essere utilizzato per quattro diverse finalità: 1) assumere una pubblica funzione, 2) acquisire una qualifica professionale, 3) adempiere a un dovere imposto dalla legge, 4) affermare un proprio diritto. Il bilanciamento di questo istituto con la libertà di coscienza elabora soluzioni che possono differire non solo tra una categoria e un'altra, ma anche all'interno della medesima categoria. Ciò si verifica innanzitutto perché solo alcuni giuramenti sono chiamati a contemperare interessi specifici e ulteriori, per altri sconosciuti; in secondo luogo, perché alcune tipologie di giuramento patiscono, più di altre, gli effetti della multiculturalità e della plurireligiosità, due fenomeni che sollecitano la costante emersione di esigenze nuove, solitamente legate alle richieste di minoranze religiose o culturali, e che mettono in discussione gli equilibri raggiunti chiedendo di individuarne altri, maggiormente rispettosi dei bisogni di tutti. Complessivamente, ne deriva la necessità di cercare e trovare soluzioni nuove che siano capaci di coniugare le esigenze delle minoranze alloctone con le tradizioni religioso-culturali locali⁴, in una sintesi rispettosa e promotrice del principio di laicità ad approccio positivo, integrante e non escludente⁵.

Il presente lavoro si prefigge un duplice scopo: da un lato, individuare quando e perché il giuramento entri in collisione con la libertà di coscienza; dall'altro, proporre possibili modifiche a

² La ricerca *Religion in Europe - Statistics and Facts*, a cura di Statista Research Department, 2 settembre 2024, conferma la sostanziale suddivisione dell'Europa in tre linee religiose: protestanti a Nord e Ovest, cattolici al Sud e ortodossi a Est. Queste linee di tendenza si intersecano con le religioni tipiche di altre aree geografiche, portate dall'immigrazione e dalla globalizzazione, con nuove forme di religiosità e con sensibilità areligiose di vario genere, nonché con il diffondersi di credenze e convinzioni di tipo ateistico, agnostico, scettico o indifferente.

³ Per una panoramica generale si rimanda alla voce "Giuramento" dell'*Enciclopedia del Diritto*, la quale si compone di vari sub-argomenti, secondo la suddivisione tratteggiata nella bibliografia di questo articolo: cfr. Aa. Vv. (1970: 103 ss.).

⁴ Su questa opera di ricerca cfr. Ricca (2008).

⁵ Lo spazio giuridico europeo si caratterizza per la presenza di due grandi modelli di laicità: uno inclusivo e aperto alla convivenza tra diversi; un altro escludente e tendente a ridurre la religione a fatto solamente privato. All'interno di questa grande bipartizione, si pongono poi diversi sub modelli di laicità, ognuno dei quali è attento alle specificità dell'ordinamento in cui si sviluppa. Per approf. limitatamente alla dottrina italiana, *ex multis* cfr. Cavana (1998), Domianello (1999), Ventura (2001), Finocchiaro (2002), Dalla Torre (2003), Aa. Vv. (2007), Canestrari (2007), Cardia (2007), Stefani (2007), Jasonni (2009), Prisco (2009), Barba (2010), Ferrante (2016), Ferrari A. (2024).

questo istituto, funzionali ad ampliare la libertà di coscienza in un contesto multiculturale e plurireligioso.

Sul piano metodologico, l'analisi tratterà separatamente i due macro-problemi della religiosità della formula e del giuramento in quanto tale, assumendo una prospettiva europea e storico-comparatistica, nella consapevolezza che il primo è già stato affrontato sia dalla giurisprudenza di Strasburgo che da alcuni giudici e legislatori nazionali, mentre il secondo è in una fase – per dir così – più acerba, benché vada conquistando centralità in ragione dei mutamenti sociali a cui si accennava in precedenza.

Resterà al di fuori dalla trattazione la valutazione della condotta per cui si giura, ossia la veridicità della testimonianza, della perizia o del fatto su cui si assume un giuramento decisorio. Tale condotta riguarda l'attendibilità del testimone e la sanzionabilità di dichiarazioni false o reticenti, e può anche sollevare questioni legate alla traduzione interculturale. Come sottolineato in dottrina, nel rendere dichiarazioni coperte dall'impegno a dire la verità potrebbe emergere la "diffrazione tra i regimi culturali di verità": uno straniero potrebbe infatti essere convinto di aver detto tutto ciò che è necessario ma agli occhi del giudice o di un operatore del diritto italiano il suo dire potrebbe risultare fallace, reticente, incompleto e non esaustivo a quanto richiesto dal codice giuridico-culturale italiano⁶. Il tema, pur rilevante in una società in continua trasformazione culturale e religiosa, appare tuttavia trascurabile nella trattazione delle questioni di coscienza religiosa e culturali che possono giustificare un'opposizione alla formula del giuramento o al giuramento stesso, attenendo esso a problematiche di natura differente.

2. Il giuramento con formula religiosa. Esperienze di neutralizzazione nell'evoluzione storica dei rapporti tra Stato e religione

Nell'esperienza giuridica occidentale a oggi maturata, il punto di maggior contrasto tra libertà di coscienza individuale e giuramento si registra quando la legge costringe il giurante a profferire una formula religiosamente connotata, distante dalle proprie convinzioni di foro interno. In casi come questi, la norma pone l'individuo davanti alla scelta di giurare rinnegando la propria identità religiosa, oppure di non giurare perdendo la possibilità di ricoprire una funzione pubblica, di assumere una qualifica professionale, di adempiere a un dovere imposto dalla legge o di affermare un proprio diritto, oltre a subire le ulteriori conseguenze giuridiche previste in caso di omesso giuramento⁷.

Questo contrasto, per quanto evidente, non nasce insieme al giuramento ma solo molti secoli dopo. Per lungo tempo, il millenario istituto del giuramento si è mosso in contesti giuridico-sociali unionisti e/o mono-confessionali, nei quali si registrava, da un lato, una profonda confusione tra potere secolare e spirituale, dall'altro una sostanziale uniformità nelle scelte religiose dei consociati⁸. Unionismo e mono-confessionismo non ponevano problemi quanto all'uso di una sola e specifica formula religiosamente connotata, anzi ne favorivano l'utilizzo, rappresentando essa un elemento rafforzativo circa la serietà dell'impegno assunto.

⁶ Ricca (2013: 208-209).

⁷ Si pensi ad esempio alle sanzioni amministrative o penali previste in molti ordinamenti per chi rifiuta un giuramento per adempiere a un dovere imposto dalla legge, per chi è reticente o per chi dichiara il falso.

⁸ Cfr. Ruffini (1974), Canonico (2015).

La religiosità della formula diventa una questione giuridicamente e socialmente rilevante con la nascita e la diffusione della cultura emancipata dai dettami della fede e dalle visioni ideologiche di matrice religiosa, nonché con l'emersione del principio di separazione tra vicende temporali e spirituali⁹ e di una primigenia libertà religiosa e di coscienza, cui fa da sfondo un contesto sociale che tende alla diversificazione nelle scelte religiose individuali. La questione ha una evoluzione graduale e differente nei vari Stati, connessa agli assetti giuridico-istituzionali dei molti ordinamenti nazionali.

Il collegamento tra assetto giuridico-istituzionale e formule del giuramento è di estrema attualità, come si vedrà più avanti, ma si radica nella storia. Esemplificativo in tal senso è quanto accaduto in Italia da metà Ottocento a oggi, con l'alternanza di varie formule di giuramento per i testimoni processuali, a seconda dei diversi assetti giuridico-istituzionali assunti dallo Stato nei suoi rapporti con la religione.

Un buon punto di partenza cronologico può essere considerato il 1859, anno in cui il Regno di Sardegna, in pieno separatismo sabaudo, adotta due nuovi codici di procedura (civile e penale) che, mutando l'assetto precedente, consentono al testimone di giurare secondo i riti della propria religione¹⁰, coerentemente all'irrelevanza giuridica dell'appartenenza religiosa individuale fissata dalla legge Sineo del 1848¹¹. La scelta innova la materia e risponde allo spirito separatista¹², pur mantenendo aperte le questioni di chi non dispone di precetti religiosi cui collegare la sacralità del giuramento (atei e agnostici), e di chi appartiene a fedi che rifiutano il giuramento in quanto tale.

La formulazione del '59 è confermata dai codici del 1865, mentre viene modificata dalla legge 30 giugno 1876, n. 3184, adottata a ridosso di un'altra importante svolta, stavolta di natura politica, quale la nascita del primo governo della Sinistra storica. Con la citata norma viene cancellato il formalismo dell'apposizione della mano destra sul Vangelo per i cattolici e il riferimento al giuramento secondo le prescrizioni della propria fede per gli acattolici, sostituiti da un più generico avvertimento sull'importanza morale dell'atto e sul "vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio"¹³. A metà anni Settanta dell'Ottocento il Regno d'Italia gode di una normativa priva di ritualità confessionali, che circoscrive ai soli credenti l'impegno davanti a Dio, al punto da spingere parte della dottrina a parlare di 'laicizzazione del giuramento testimoniale'¹⁴. Per la verità, persistono restrizioni

⁹ Cfr. Onida (1989).

¹⁰ Il riferimento è al codice di procedura civile entrato in vigore con R.D. 20 novembre 1859 n. 3786, e al codice di procedura penale entrato in vigore con R.D. 20 novembre 1859 n. 3784. Rispettivamente i loro artt. 443 e 285 prevedevano: "il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, la mano destra sopra i Santi Evangelii, alla presenza dei Giudici; previa seria ammonizione che ad essi dal Presidente o dal Giudice sarà fatta sull'importanza di tale atto, rammentando loro rispettivamente le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, negli articoli 365, 366, 367, 369 del codice penale. I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze". Per una ricostruzione storica cfr. Aimerito (2008).

¹¹ Legge 19 giugno 1848, n. 735, secondo cui "la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari".

¹² Per un esame generale sui rapporti Stato-Chiesa nel periodo risorgimentale, cfr. Cardia (2011).

¹³ Cfr. artt. 299 e 487 c.p.p. e artt. 226 e 242 c.p.c., così come modificati dall'indicata legge.

¹⁴ Precisa, tuttavia, la Corte costituzionale nella sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, che "la legge 30 giugno 1876, n. 3184, mentre toglieva il ritualismo di carattere confessionistico dei giuramenti, non laicizzava, come pure si è ritenuto, le formule di questi atti ma prescriveva che nell'ammonizione del giudice ai testimoni o ai periti prima della prestazione del giuramento, si attirasse l'attenzione 'sul vincolo religioso che i credenti contraggono dinanzi a Dio' (c.d. compromesso Vigliani)".

per i fedeli delle confessioni che rifiutano il giuramento in quanto tale¹⁵. Pur tuttavia, questa formulazione, comprensiva dell'avvertimento religioso, viene mantenuta nell'età giolittiana e confermata dal nuovo codice di procedura penale del 1913¹⁶.

Lo stretto collegamento tra assetto giuridico-istituzionale e formule di giuramento è confermato dalle modifiche nei rapporti Stato-Chiesa di epoca fascista e nei conseguenti riflessi sul giuramento nel processo¹⁷. Coerentemente all'impostazione neo-confessionista, il codice di procedura penale del 1930 e quello di procedura civile del 1942 rispolverano l'antica formulazione che estende il monito religioso a chiunque presti giuramento¹⁸.

A dire il vero, questo rituale viene mantenuto ben oltre il periodo fascista. Esso persiste dopo l'entrata in vigore della Costituzione ed è addirittura confermato dalle prime pronunce della Corte costituzionale¹⁹.

Per circa vent'anni le critiche della dottrina alle posizioni della Consulta rimangono inascoltate²⁰, fin quando nel 1979, anche qui in ossequio alle mutate condizioni socioculturali e, in parte, giuridico-istituzionali, è la stessa Corte costituzionale a cambiare orientamento²¹. Nel vagliare la

¹⁵ Cfr. Peyrot (1967: 528), secondo cui “sotto l'imperio del codice sardo e del codice di procedura del 1865, le norme che stabilivano la prestazione del giuramento secondo il rito della confessione religiosa di appartenenza, comportavano, sia pure implicitamente, l'esonero dal giuramento per coloro la cui fede religiosa facesse espresso divieto di giurare. Con la riforma del 1876 con cui si volle imprimere un carattere laico ed esclusivamente civile al giuramento, il rispetto dei cittadini professanti quella particolare posizione di fede, venne meno; e il fattore religioso tornò quindi ad avere rilievo discriminativo comportando conseguenze penali”.

¹⁶ Pubblicato con R.D. 27 febbraio 1913, n. 127, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 1914, il suo art. 87 statuisce che “il giuramento dei testimoni, dei periti e degli interpreti si presta stando in piedi al cospetto del giudice, previa ammonizione sull'importanza morale e religiosa dell'atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio”. In argom. cfr. Stoppato (1918: 566 ss.).

¹⁷ Sui rapporti Stato-Chiesa nel fascismo cfr. Margiotta Broglio (1966: 71 ss.), Margiotta Broglio (1967), Jemolo (1981: 183 ss.), Tedeschi (1987), Tira (2020: 345 ss.), Canonico (2022: 775 ss.).

¹⁸ Ai sensi dell'art. 449, comma 2, c.p.p. del 1930 – formulazione originaria – “osservate le disposizioni dell'articolo 142, il presidente e il pretore fa prestare individualmente il giuramento ai testimoni, nell'atto in cui ciascuno di essi si presenta per essere esaminato, con la formula seguente: Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità”; cfr. Grieco (1961: 880 ss.). Ai sensi dell'art. 251, comma 2, c.p.c. – formulazione originaria – “il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e legge la formula: ‘Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità’. Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: ‘Lo giuro’”.

¹⁹ Cfr. Corte cost., sent. 13 luglio 1960, n. 58; Corte cost., sent. 29 marzo 1961, n. 15; Corte cost., sent. 8 giugno 1963, n. 85, le quali ritengono legittime le norme sul giuramento sia perché “[impegnano] soltanto la coscienza del credente, non già quella dell'ateo”, sia perché – e l'espressione rispecchia fedelmente l'avversione all'ateismo di quel periodo di c.d. evasione costituzionale – “la libertà religiosa, pur costituendo l'aspetto principale della più estesa libertà di coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni di libertà di pensiero: l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa” (Corte cost., sent. 13 luglio 1960, n. 58). Sull'evoluzione storica della giurisprudenza costituzionale in tema di giuramento cfr. Ferrari Da Passano (1995: 213 ss.), Lacroce (2000), Gamba (2012: 502 ss.).

²⁰ *Ex multis* cfr. Finocchiaro (1960), Onida (1960). *Contra* cfr. Pisani (1960).

²¹ È sufficiente un breve richiamo alla profonda rivoluzione socio-culturale che ha investito l'Italia dal 1968 in poi, fino a tutti gli anni Settanta, associata ad altrettanto importanti cambiamenti interni alla dottrina cattolica, apportati dal Concilio Vaticano II. I mutamenti hanno interessato anche il versante giuridico-istituzionale, tant'è che nel medesimo periodo si è registrato un forte impegno del legislatore e della magistratura costituzionale nell'eliminare dalla normativa esistente o, limitatamente al primo, nell'escludere da quella *in fieri* ogni elemento che avesse potuto conferire una posizione di preminenza a una specifica idea religiosa. Sul passaggio tra queste due epoche cfr. Jemolo (1981: 311 ss.).

conformità a Costituzione dell'art. 251, comma 2, c.p.c., la Consulta rileva che da esso “il testimone non credente subisce una lesione della sua libertà di coscienza”; pertanto, ne dichiara l'incostituzionalità nella parte in cui non limita i propri effetti al credente (Corte Cost. 10 ottobre 1979, n. 117)²². Contestualmente, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale, “nella stessa parte e nei medesimi termini”, delle disposizioni del codice di procedura penale relative al giuramento del testimone, del perito e dell'interprete.

Come è facile intuire, questa sentenza non rappresenterà l'approdo definitivo, in quanto “se [...] dà una risposta al problema del giuramento del testimone ateo, al contempo dimostra di trascurare la posizione di coloro i quali, in ossequio a precetti religiosi, rifiutano il giuramento”²³ di per sé; tema di cui ci occuperemo più avanti. Tuttavia, essa segna un importante punto di svolta, perché neutralizza la formula testimoniale eliminando il riferimento religioso.

L'evoluzione della formula del giuramento testimoniale in Italia – fin qui tratteggiata – fornisce un dato rilevante per il prosieguo. Quanto più l'assetto giuridico-istituzionale dello Stato è equidistante dalle varie opinioni in materia religiosa, tanto più il giuramento si allontana da formule univoche e religiosamente connotate, soddisfacendo almeno in parte la libertà di coscienza individuale. Si tratta di un principio di carattere generale, che trova riscontro nell'attualità e che si applica a ogni tipologia di giuramento; dunque, un principio da tenere in considerazione nella panoramica comparatistica che seguirà.

3. Il destino della formula religiosa tra Corte EDU, esigenze di neutralizzazione e ipotesi eccezionali

La tendenza a rimuovere i riferimenti religiosi dalle formule di giuramento imposte dalla legge trova valido sostegno nel diritto europeo, che si propone di preservare la libertà religiosa e il pluralismo, col controllo delle specificità locali²⁴. Si tratta, inoltre, di una opzione sostenuta sia dalla giurisprudenza della Corte EDU, sia da molti giudici e legislatori nazionali, seppur con le precisazioni che seguiranno.

La giurisprudenza di Strasburgo presenta un andamento grossomodo costante nel censurare i riferimenti religiosi inseriti nelle formule e nei riti di giuramento, siano essi previsti per assumere una pubblica funzione, per acquisire una qualifica professionale oppure per adempiere a un dovere imposto dalla legge. Secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è contrario all'art. 9 CEDU l'obbligo per i parlamentari della Repubblica di San Marino di prestare giuramento sui Sacri Vangeli²⁵, poiché ciò equivarrebbe a chiedere a rappresentanti eletti dal popolo di giurare fedeltà a una religione particolare²⁶. Così come è contraria al predetto articolo la normativa greca che costringe un avvocato di professione a rivelare di non essere cristiano ortodosso e di non voler prestare giuramento professionale in forma religiosa per poterlo sostituire con una mera dichiarazione solenne che gli

²² Per un commento alla sentenza cfr. Folliero (1980: 321 ss.), Floris (1981: 625 ss.).

²³ Lacroce (2000: 1057).

²⁴ Cfr. Macri, Parisi & Tozzi (2006), Durisotto (2016), Cañameres Arribas (2023).

²⁵ Corte EDU, 18 febbraio 1999, Ric. n. 24645/1994, *Buscarini e altri vs. Repubblica di San Marino*.

²⁶ La vicenda risale al giugno-luglio 1993. Qualche mese dopo, il legislatore sammarinese ha adottato una nuova legge (n. 115 del 29 ottobre 1993) che consente ai parlamentari di scegliere tra il giuramento tradizionale a connotazione religiosa e un giuramento sull'onore della persona che giura. Anche questa soluzione non è priva di criticità, poiché impone in ogni caso al parlamentare di rivelare il proprio orientamento in materia religiosa.

consenta di acquisire la qualifica professionale²⁷. Sempre con riferimento alla Grecia, sono ulteriormente contrari all'art. 9 CEDU gli obblighi per un testimone nel processo penale sia di rendere una dichiarazione sull'appartenenza religiosa in sede di verifica delle generalità, sia di scegliere tra una formula religiosa e una dichiarazione solenne, poiché implicanti una forzatura nel rivelare la propria scelta di coscienza²⁸.

Questioni simili, ma non ancora affrontate dalla Corte EDU, investono anche il Regno Unito, ove chi deve giurare può scegliere tra una formula religiosa e una neutrale. L'art. 1 dell'*Oaths Act* del 1978 disciplina il giuramento religioso, occupandosi al primo comma dell'ipotesi in cui il giurante sia cristiano o ebreo, al terzo comma dell'ipotesi in cui egli non appartenga alle citate religioni, con conseguente giuramento amministrato "in qualsiasi modo lecito"²⁹. Dall'altro lato si pone, invece, la c.d. *solemn affirmation* (art. 5, *Oaths Act*), che è priva di riferimenti di fede ma è comunque dotata della stessa forza e degli stessi effetti del giuramento religioso³⁰. La scelta dell'uno o dell'altra è rimessa alla discrezionalità del chiamato a giurare, con l'ulteriore precisazione che il giuramento religioso sarà valido anche se prestato da un ateo (art. 4, comma 2, *Oaths Act*) e che la *solemn affirmation* può esser resa pure dal credente, magari proprio per ragioni di fede, quali il timore di nominare il nome di Dio invano, la paura di mancargli di rispetto o l'appartenenza a una religione che rifiuta il giuramento in quanto tale.

In ogni caso, precisa un sito ufficiale del Governo rivolgendosi al cittadino chiamato a testimoniare, "before giving evidence in court you will be asked if you wish to take an oath or make an affirmation that your evidence is true"³¹. Anche in questo frangente si ripete l'esposizione religiosa e la riduzione di libertà di coscienza censurata dalla Corte di Strasburgo nel già citato caso *Dimitras e altri vs. Grecia*.

Nonostante la linea di indirizzo tracciata a Strasburgo e seguita da molti Stati del Vecchio Continente³², alcuni ordinamenti dello spazio giuridico europeo continuano a mantenere formule di giuramento difficilmente contemperabili con la libertà di coscienza. In alcuni casi la scelta è frutto di una strana inerzia selettiva dei legislatori o dei giudici nazionali, che hanno riformato solo alcune

²⁷ Corte EDU, Sez. I, 21 febbraio 2008, Ric. n. 19516/2006, *Alexandridis vs. Grecia*.

²⁸ Corte EDU, Sez. I, 3 giugno 2010, Ric. nn. 42837/2006, 3237/2007, 3269/2007, 35793/2007, 6099/2008, *Dimitras e altri vs. Grecia*; Corte EDU, Sez. I, 3 novembre 2011, Ric. nn. 34207/2008, 6365/2009, *Dimitras e altri vs. Grecia* (n. 2); Corte EDU, Sez. I, 8 gennaio 2013, Ric. nn. 44077/2009, 15369/2010, 41345/2010, *Dimitras e altri vs. Grecia* (n. 3). In argom. cfr. Chiavario (2014: 1320 ss.).

²⁹ Nel caso del giuramento religioso, il testimone impugna il Libro rappresentativo della propria fede e dichiara: "I Swear by almighty God that the evidence I shall give to the Court in this case shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth". La deroga prevista al comma 3 consente altri giuramenti confessionali: particolarmente frequente, nel Regno Unito, è il giuramento sul Corano da parte di fedeli musulmani.

³⁰ In caso di *solemn affirmation*, il testimone afferma: "I (full name) do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that the evidence I shall give to the Court in this case shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth".

³¹ Si tratta della sezione *Giving evidence in Court*, del sito Nidirect.gov.uk, sito ufficiale governativo per i cittadini dell'Irlanda del Nord, <https://www.nidirect.gov.uk/articles/giving-evidence-court#:~:text=Before%20giving%20evidence%20in%20court,an%20affirmation%20is%20non%2Dreligious>.

³² A mero titolo esemplificativo, utilizzano formule prive di riferimenti religiosi le norme processuali civili e penali di Portogallo, Francia e Belgio. In Portogallo, l'art. 91 del codice di procedura penale e l'art. 459 del codice di procedura civile impongono al testimone la seguente formula: "giuro, sul mio onore, di dire tutta la verità e solo la verità". Il secondo comma del citato art. 91 c.p.p. chiede ai periti addirittura un ancor più semplice impegno sull'onore. Quanto alla Francia, si veda l'art. 103 del *code de procédure pénale* e l'art. 211 del *code de procédure civile*. Per il Belgio, si veda l'art. 555/14 e 555/15 del *code judiciaire* e l'art. 75 del *code d'instruction criminelle*. Sull'uso in passato di giuramenti religiosi in Belgio cfr. Nypels (1897: 3).

formule ma non altre. In altri casi è conseguenza del peculiare assetto giuridico-istituzionale dell'ordinamento oppure di ragioni storico-culturali che possono far emergere interessi specifici bisognosi di tutela.

Nel primo gruppo rientra il caso del giuramento del testimone e del perito in Spagna, privo di riferimenti religiosi nel processo civile, prestato in nome di Dio nel processo penale. L'art. 365 della *ley de enjuiciamiento civil* consente al testimone di scegliere tra un giuramento e una promessa di dire la verità entrambi neutralizzati³³, mentre l'art. 434 della *ley de enjuiciamiento criminal* impone che “el juramento se prestará en nombre de Dios. Los testigos prestarán el juramento con arreglo a su religión”³⁴. Stessa cosa accade per i periti, facultati a scegliere tra giuramento e promessa di dire la verità nel procedimento civile (art. 335 *ley de enjuiciamiento civil*)³⁵, obbligati a giurare in nome di Dio e secondo i loro precetti religiosi nel processo penale (cfr. art. 474 *ley de enjuiciamiento criminal*, che rinvia all'art. 434)³⁶. Tale incongruenza solleva diversi interrogativi, posto che potrebbero esserci testimoni o periti nel processo penale contrari al giuramento “en nombre de Dios”. E tuttavia ipotesi come queste, oltre a essere marginali sul piano numerico, risultano facilmente componibili con la libertà di coscienza eliminando il riferimento religioso ove ancora persistente. D'altronde, non si comprende perché lo stesso individuo, chiamato ad adempiere al medesimo dovere (quello di testimoniare o quello di assumere l'ufficio peritale), dovrebbe godere di una maggiore o minore libertà di coscienza a seconda che assuma la veste di testimone o di perito nel processo civile o nel processo penale.

Più complesse le questioni legate al secondo gruppo, cioè ai casi in cui il riferimento religioso sia conseguenza delle peculiarità giuridico-istituzionali e storico-culturali di un ordinamento. Qui le soluzioni vanno elaborate tenendo conto delle specificità ordinamentali, le quali difficilmente potranno essere eliminate, men che meno nel breve periodo e senza un adeguato percorso.

Un primo esempio è rappresentato dalla Grecia, il cui art. 33, par. 2, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica assuma tale carica pubblica giurando “nel nome della Santissima, Consustanziale e Indivisibile Trinità”. Siffatta formula ripropone le problematiche già evidenziate dalla Corte EDU nella sentenza *Buscarini vs. Repubblica di San Marino*³⁷. Tuttavia, essa resta ad oggi immutata, alla luce del peculiare rapporto tra potere temporale e spirituale che connota lo Stato ellenico³⁸ e che sembra fornire una giustificazione quantomeno parziale alla formula di giuramento presidenziale. In casi come questi, l'assetto giuridico-istituzionale dell'ordinamento condiziona il punto di equilibrio tra libertà di coscienza e giuramento, spostandolo verso soluzioni meno neutralizzate ma coerenti con le specificità di quell'ordinamento.

³³ Cfr. Díaz Martínez (2023b: 1873-1874).

³⁴ In argom. cfr. Guzmán Fluja (2023: 1413 ss.).

³⁵ Cfr. Díaz Martínez (2023a: 1798-1801).

³⁶ Cfr. Águeda Holgueras (2023: 1654).

³⁷ Si rimanda alla nt. 26 per gli estremi della sentenza. Al contempo va segnalato che, sempre nella Repubblica di San Marino, ancora oggi i Capitani Reggenti, ossia i due capi di Stato che si rinnovano ogni sei mesi (il 1° aprile e il 1° ottobre), pronunciano un giuramento religiosamente connotato, in lingua latina, fissato dalle *Leges Statuae Sancti Marini*, la cui prima parte recita: “a lode e riverenza di Dio Ottimo Massimo, della Beatissima Maria sempre Vergine, e del Beato Marino Patrono e difensore del Comune e del Popolo di detta Terra, e della sua curia, Distretto, e Contado, Voi, Signori Capitani testé chiamati, ed eletti al reggimento della repubblica per i sei mesi futuri da cominciare la Dio grazia da oggi, e da continuare e finire felicemente, sui santi Vangeli di Dio tenendo le mani, giurerete che...”.

³⁸ Cfr. art. 3 Cost. greca. Per approf. cfr. Papageorgiou (2021), Mazzoni (2024: 91 ss.).

Diverso è il caso della Germania, dove manca un assetto giuridico-istituzionale legato a una particolare confessione³⁹ ma persistono riferimenti religiosi, seppur generici e derogabili, nel giuramento che il Cancelliere e i ministri devono rendere in Parlamento per assumere la pubblica funzione. L'art. 56 della *Grundgesetz* prevede, infatti, una formulazione che termina con l'esortazione "che Dio mi aiuti", la quale non si riferisce a una religione in particolare e può essere omessa per espressa previsione costituzionale (par. 2). Nonostante i due correttivi, l'impostazione non è immune da censure: innanzitutto, perché prevedere una deroga (a una regola) implica la creazione di una gerarchia tra valori; in secondo luogo, perché non sempre è semplice fruire della deroga, stante le molteplici implicazioni psicologiche e sociali che possono derivarne, ancor più laddove la fruizione debba essere esternata in un contesto pubblico, da parte di un soggetto pubblico, che peraltro potrebbe subire ripercussioni anche politiche a seconda della scelta.

La tendenza ad 'asciugare' il riferimento religioso nel giuramento per assumere una funzione pubblica negli ordinamenti privi di particolari rapporti tra potere secolare e potere spirituale ha recentemente interessato pure altri Stati. In Spagna, ad esempio, per la prima volta nel 2018 il Capo del Governo, Pedro Sánchez, ha rifiutato di giurare sulla Bibbia⁴⁰, mentre nel 2023 non ha nemmeno più giurato, bensì promesso, di compiere fedelmente il suo incarico, segnando un ulteriore passaggio nel cerimoniale istituzionale.

Altri giuramenti ancora mantengono, invece, il riferimento religioso non per motivi giuridico-istituzionali, ma per ragioni storico-culturali. Si pensi al giuramento del re d'Inghilterra, che rappresenta una particolare forma di giuramento per adempiere a una pubblica funzione, densa di sacralità tanto nel rito, quanto nella formula. La cerimonia di incoronazione si svolge, infatti, nell'Abbazia di Westminster, è officiata dall'Arcivescovo di Canterbury ed è colma di rimandi alla religione in ogni sua fase⁴¹.

In casi come quelli appena illustrati si ripropongono le stesse problematiche e forse anche le stesse soluzioni che abbiamo visto caratterizzare il giuramento presidenziale in Grecia. L'esigenza è sintetizzare libertà di coscienza e bisogni storico-culturali-religiosi e anche istituzionali, sconosciuti ad altre tipologie di giuramento. Del resto, un'azione che si concludesse con la mera rimozione del riferimento religioso in nome di un'eccessiva libertà di coscienza del sovrano, snaturerebbe il senso

³⁹ Per approf. cfr. Robbers (2024).

⁴⁰ Fuori dal contesto europeo, altri Stati mantengono formule o rituali in cui emerge, più o meno intensamente, l'aspetto religioso. Il riferimento è al giuramento "sulla Bibbia, o davanti a una Bibbia, una croce, o altro simbolo religioso: è il caso dei Sovrani dell'Europa del Nord, del Capo del governo spagnolo [NdR: prima dell'eccezione del 2018 di Pedro Sánchez], del Presidente degli Stati Uniti, del Primo Ministro del Canada, del Governatore Generale dell'Australia. In altri casi la religione svolge un ruolo più penetrante, come nel giuramento del Primo Ministro di Grecia, amministrato dal Patriarca della Chiesa ortodossa, del Presidente israeliano che giura sulle Scritture, dell'Imperatore del Giappone che si insedia unitamente a una cerimonia religiosa scintoista, e di altri governanti di Paesi musulmani che giurano sul Corano, e via di seguito", Cardia (2012: 12-13).

⁴¹ Cfr. Gosling (2013).

stesso del giuramento del re d'Inghilterra, che peraltro – non si dimentichi – è anche il capo della Chiesa Anglicana⁴².

Considerazioni simili valgono per la Norvegia, dove la Chiesa di Norvegia non è più religione di Stato dal 1° gennaio 2017 ma il re continua a giurare di governare conformemente a Costituzione e leggi, chiedendo aiuto a “Dio” e alla sua “santa parola”⁴³.

Riassumendo, la tendenza generale è l'eliminazione dei riferimenti religiosi dalle formule di giuramento. Questa soluzione, che va registrando fortune crescenti nello spazio giuridico europeo, non può essere applicata a ogni tipologia di giuramento, perché alcuni devono contemperare interessi specifici, ad altri sconosciuti, magari per assecondare specifiche esigenze giuridico-istituzionali o storico-cultural-religiose.

Esulano dal discorso le formule di giuramento elaborate dai diritti confessionali, le cui fonti normative possono legittimamente mantenere, anzi devono mantenere, il riferimento al sacro, stante il principio di autonomia confessionale⁴⁴. D'altronde, l'espunzione forzosa dei riferimenti religiosi dalle formule di giuramento per diventare ministro di culto o per assumere altre cariche religiose si tradurrebbe in un neo-giurisdizionalismo incompatibile con l'avanzamento dell'odierna cultura giuridica europea.

4. Il problema del giuramento in quanto tale. Alcune soluzioni in prospettiva plurireligiosa

Altre questioni di limitazione alla libertà di coscienza individuale emergono rispetto a chi, per motivi religiosi, rifiuta il giuramento in quanto tale. Anche qui la norma pone l'individuo davanti alla scelta di giurare rinnegando la propria identità religiosa, oppure di non giurare sopportando le conseguenze della propria decisione.

A quanto risulta, la questione non è stata specificamente affrontata dalla Corte EDU, benché la sua portata non sia così residuale come si potrebbe pensare. Vi sono infatti alcuni fedeli che si oppongono al giuramento davanti alle autorità civili, ritenendolo lecito e possibile soltanto davanti a Dio. I casi più noti sono quelli dei mormoni (Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni) e dei testimoni di Geova, che fondano il loro divieto su passi biblici, ma ve ne sono anche altri⁴⁵. In tutte queste ipotesi, eliminare il riferimento verbale alla divinità non sarà sufficiente e potrebbe essere non risolutiva anche una formula di impegno personale.

⁴² Va segnalato, tuttavia, che in occasione del giuramento di re Carlo III del 2023 si è nuovamente posta la questione della revisione della formula di giuramento, ritenuta poco attenta al rispetto reciproco tra fedi. Nell'impossibilità di procedere in tempi brevi a una sua modifica, è stato concordato l'inserimento di un preambolo – pronunciato dall'Arcivescovo – in cui si richiama l'impegno del re a promuovere un ambiente in cui le persone di tutte le fedi e religioni possano convivere liberamente. Sul rapporto Stato-Chiesa nel Regno Unito cfr. Cogliovina (2024: 65 ss.).

⁴³ Cfr. art. 9 della Costituzione norvegese. Per un approfondimento più generale sulla libertà di coscienza del re, cfr. Margiotta Broglio, Mirabelli & Onida (2004).

⁴⁴ Quanto alla dottrina italiana, si rimanda all'opera monografica di Floris (1992).

⁴⁵ Per mormoni e testimoni di Geova, il rifiuto del giuramento si radica nel passo biblico *Matteo 5,33-37*, da intendersi come divieto assoluto di giurare, rafforzato dal dovere del cristiano di essere sempre sincero. Reputano vietato il giuramento anche gli anabattisti, i quaccheri (Società degli amici), il Movimento dei cristiani pacifisti, e altri gruppi religiosi che elevano la verità e la sincerità a presupposti della fede.

Nel contempo, tuttavia, la traduzione interculturale del mancato giuramento non potrà identificarsi con la volontà di violare la norma che lo impone, bensì coinciderà con un impedimento religioso, culturale o finanche di coscienza nel tenere quella precisa condotta⁴⁶, il che suscita più d'una perplessità circa la sanzionabilità del descritto comportamento omissivo e sollecita, pari tempo, la ricerca di soluzioni che possano ovviare al problema. Dal rifiuto non potrà dedursi nemmeno la volontà di mentire, oppure di affermare o negare ciò su cui si è stati chiamati a giurare. Resta fermo, in ogni caso, che il diniego al giuramento, ancorché culturalmente o religiosamente motivato, produce effetti dirompenti e multiformi sull'individuo, che da ciò potrà subire sanzioni o limitazioni nei diritti.

In uno spazio sociale che si presenta come plurireligioso⁴⁷ e in un contesto giuridico che si propone di preservare le minoranze religiose⁴⁸, la questione del giuramento in quanto tale, da rendere davanti alle autorità civili, non sembra più differibile e va affrontata con la giusta attenzione, cercando di elaborare soluzioni che siano contemporaneamente capaci di rispondere ai bisogni e alle convinzioni culturali di tutti⁴⁹, ma anche coerenti con lo scopo del giuramento, cioè attribuire allo Stato uno strumento che assicuri la profondità dell'impegno assunto (a dire la verità, ad assumere una certa funzione pubblica, ecc.).

Nella prospettiva plurireligiosa, una prima soluzione potrebbe essere la sostituzione del giuramento con mere formule di impegno, accompagnate da deterrenti specifici per chi rifiuta di impegnarsi, è reticente o non rispetta l'impegno preso. Per tale via si riuscirebbe grossomodo a bilanciare l'esigenza dell'individuo che respinge il giuramento in quanto tale, con il bisogno dello Stato di disporre, in determinate situazioni, di uno strumento che assicuri la solennità dell'impegno (ad

⁴⁶ Sul concetto di traduzione interculturale, cfr. Ricca (2024: 685 ss.).

⁴⁷ In dottrina si parla di "pluralizzazione del pluralismo", espressione coniata da Marco Parisi per evidenziare non solo il fenomeno della "pluralità di religioni nel medesimo territorio", ma anche "la sovrapposizione tra questo aspetto e la varietà di orientamenti, tradizioni locali e correnti spirituali all'interno di ciascuna religione": cfr. Parisi (2020: 91-92). Sull'incidenza dei flussi migratori nella creazione di un panorama plurireligioso e nel sollevare problematiche di tenuta della libertà religiosa cfr. Ingoglia & Ferrante (2017), Gravino (2024).

⁴⁸ Si richiami innanzitutto l'art. 2 TUE, secondo cui "l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze", oppure la Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2005 *sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata* (2005/2008(INI)). Sul piano internazionale, *ex multis*, cfr. l'art. 27 del *Patto internazionale dei diritti civili e politici* del 1966; la *Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche*, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1992 (Ris. Ass. gen. 47/135); l'art. 30 della *Convenzione sui diritti del fanciullo* del 1989. Incidono sulla materia anche le normative antidiscriminatorie, tra cui la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 *sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE*; l'art. 12 CEDU; il Prot. Add. n. 12 alla CEDU *sulla non discriminazione*; l'art. 2 del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*; l'art. 1 della *Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale*. Sul problema delle minoranze religiose, *ex multis* cfr. Ferrari D. (2019), Edigati & Tira (2021). Sul grado di tutela delle minoranze religiose negli Stati europei, si consulti l'*Atlas of Religious or Belief Minority Rights in Europe*, al link <https://atlasminorityrights.eu/#>.

⁴⁹ In questa ricerca acquistano centralità quelli che Mario Ricca qualifica come i presupposti di legittimazione delle norme negli assetti democratici, ossia la *riflessività democratica* e la *responsività delle istituzioni*. Il primo presupposto, cioè la riflessività democratica, spinge verso l'elaborazione di leggi che "rappresent[ino] tutti e gli interessi di tutti, gruppi dominanti e gruppi minoritari"; il secondo presupposto implica che tali leggi vengano recepite da istituzioni "responsive rispetto ai bisogni, alle convinzioni, agli indici culturali di tutti": Ricca (2013: 29).

assumere una pubblica funzione, ad acquisire una qualifica professionale, ad adempiere a un dovere imposto dalla legge o ad affermare un proprio diritto)⁵⁰.

Ancora migliore potrebbe essere la soluzione che comporta l'eliminazione anche della formula di impegno, poiché pure questa potrebbe stridere con i convincimenti religioso-culturali di chi reputa qualunque impegno assumibile solo davanti a Dio. In tal caso però, per evitare inaccettabili vuoti di funzione per lo Stato, sarà necessario elaborare strumenti nuovi, che potrebbero consistere, ad esempio, in avvertimenti formali rivolti a chi sta per assumere una funzione pubblica, una qualifica professionale, un dovere imposto dalla legge o vuole affermare un proprio diritto, circa le sanzioni conseguenti a eventuali violazioni, omissioni, reticenze o falsità. Il previo avvertimento formale potrebbe consentire all'ordinamento di accontentarsi della presa di consapevolezza, da parte dell'individuo, dell'esistenza di tali sanzioni e di fondare su tale consapevolezza la presunzione di profondità dell'impegno assunto.

Un avvicendamento del primo tipo è già stato apprestato da alcuni ordinamenti, quantomeno in alcuni settori, mentre è del tutto ignorato da altri. E tuttavia anche gli ordinamenti che mostrano propensione per siffatta sostituzione non la adottano ovunque.

L'avvio di un percorso di cambiamento si riscontra, ad esempio, nella formula recitata dal testimone in Svezia, la cui deposizione inizia affermando: “prometto e assicuro con onore e coscienza che dirò tutta la verità e non nasconderò, aggiungerò o cambierò nulla”⁵¹. Una strutturazione analoga connota l'Italia, ove il codice di procedura penale del 1988 ha sostituito il giuramento del testimone con una mera formula di impegno a dire la verità (art. 497 c.p.p.)⁵², mentre una sentenza della Corte costituzionale del 1995 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 251, comma 2, c.p.c. ed esteso al processo civile la formula d'impegno già prevista nel codice di procedura penale (sent. 5 maggio 1995, n. 149)⁵³.

Tali disposizioni ben si contemperano con la libertà di coscienza individuale, preservando la “libertà religiosa sia del credente la cui religione gli vieta di giurare, sia del non credente per il quale nessun senso ha il riferimento alla divinità, sia di ogni persona che non dev'essere costretta a una pubblica opzione in una materia riservata all'intimo della coscienza individuale”⁵⁴.

⁵⁰ Oltre alla formula da pronunciare, la ricerca di soluzioni interculturali deve tener conto anche di eventuali altre esigenze connesse alla ritualità associata al giuramento. Per l'ordinamento italiano un esempio è l'art. 6 dell'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche, che consente agli ebrei che lo richiedono di “prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato”. Tale norma è applicabile a ogni tipo di giuramento e dà consistenza a una specifica esigenza religiosa degli ebrei; tuttavia, essa ha perso gran parte della propria centralità con la sostituzione del giuramento testimoniale con una mera formula di impegno. Sul piano sovranazionale, ulteriori linee di indirizzo provengono dalle sentenze della Corte di Strasburgo che reputano contrari all'art. 9 CEDU “la condotta dello Stato che [sanzioni] penalmente il ricorrente per il solo fatto essersi rifiutato di togliere il copricapo, indossato per motivi religiosi, nel corso di udienza penale nella quale compariva come testimone” (Corte EDU, Sez. IV, 5 dicembre 2017, Ric. n. 57792/15, *Hamidović vs. Bosnia Erzegovina*) oppure il divieto di entrare in un aula di tribunale opposto a una donna musulmana, parte civile nel procedimento, che rifiutava di togliere il velo (Corte EDU, Sez. II, 18 settembre 2018, Ric. n. 3413/09, *Lachiri vs. Belgio*).

⁵¹ Cfr. sito web della Procura della Repubblica di Stoccolma, consultabile al link <https://www.aklagare.se/ordlista/e/ed/>.

⁵² Come si legge nella *Relazione al progetto*, la scelta di prevedere per tutti un mero impegno a dire la verità, in luogo del giuramento, viene presa “in omaggio alla tutela della libertà di coscienza”. Per approf. cfr. Chiavario (1996: 617 ss.).

⁵³ In argom. cfr. Canonico (1995: 1315 ss.), Di Cosimo (1995: 1258 ss.), Mangiameli (1997: 27 ss.).

⁵⁴ Ferrari Da Passano (1995: 220). Nelle pagine seguenti, l'A. aggiunge: “il processo di laicizzazione del giuramento è stato compiuto per tutelare la libertà religiosa del testimone, ma crediamo abbia pure permesso di rispettare quella del giudice. Che senso ha infatti pretendere che un giudice non credente accetti come certa una deposizione che gli viene fatta appoggiandola su un dato, Dio appunto, secondo lui inesistente?” (p. 222).

La virtuosità e l'attenzione per la libertà di coscienza che connota alcuni settori di vari ordinamenti non investe altri, ove persistono giuramenti per assumere pubbliche funzioni, per acquisire qualifiche professionali o per affermare propri diritti. Rimanendo in Italia, esempi del primo tipo sono il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione che il Presidente della Repubblica rende al Parlamento in seduta comune (91 Cost.), il giuramento del Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri nelle mani del Capo di Stato (art. 93 Cost.) oppure i giuramenti dei cittadini che assumono pubbliche funzioni ove previsti dalla legge (art. 54 Cost.), come accade per magistrati⁵⁵, militari⁵⁶ o consulenti tecnici d'ufficio nel procedimento civile (art. 193 c.p.c.), a differenza dei periti nel processo penale a cui è richiesta una mera formula di impegno (art. 226 c.p.p.). Un esempio del secondo tipo è, invece, il giuramento professionale dei medici, che rappresenta una rielaborazione del classico giuramento di Ippocrate e rimane ancorato alla formula "giuro..."⁵⁷. Un esempio dell'ultimo tipo è, infine, il giuramento decisorio (artt. 233 ss. c.p.c.), istituto processual-civilistico che consente a una parte di deferire l'altra a prestare giuramento sui fatti costitutivi della domanda: se colui che viene invitato effettivamente presta il giuramento, vincerà la lite; se invece rifiuta di farlo, allora sarà dichiarato soccombente.

Quest'ultimo tipo di giuramento – non molto distante, quanto ai profili di nostro interesse, dal giuramento suppletorio (art. 240 c.p.c.)⁵⁸ – risulta particolarmente invasivo per la coscienza individuale, soprattutto se il soggetto deferito appartenesse a una religione che rifiuta il giuramento in quanto tale. In questo caso, per non rinnegare gli aspetti più intimi della propria identità, la parte processuale sarebbe costretta a rinunciare al proprio diritto, perché – precisa la Corte di Cassazione – in caso di giuramento decisorio, compito del giudice è soltanto quello di verificare se il giuramento sia stato prestato o meno⁵⁹, senza possibilità di indagare o dare rilievo alle ragioni di un eventuale rifiuto.

Del giuramento decisorio si è occupata anche la Corte costituzionale italiana, che nel 1996 ha espunto i riferimenti religiosi dall'istituto ma si è opposta alla sua sostituzione con una mera formula d'impegno, alla stregua di quanto accaduto per i testimoni nel processo civile e penale. Secondo la Corte, tale avvicendamento va escluso alla luce dell'eterogeneità dei due istituti: l'impegno del

⁵⁵ Fissa la formula di giuramento dei magistrati l'art. 9 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), come modificato dall'art. 4, legge 23 dicembre 1946, n. 478.

⁵⁶ Cfr. art. 621 del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che condiziona l'acquisizione dello status di militare al giuramento, la cui formula è contenuta nell'art. 575 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (DPR 15 marzo 2010, n. 90): "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni".

⁵⁷ Cfr. art. 1, ult. comma, del codice deontologico medico, che impone tale giuramento professionale, nella formulazione tratteggiata dal codice. Più attenta alla libertà di coscienza è la scelta operata dalla legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), il cui art. 8 prevede per gli avvocati una formula di impegno, da recitare davanti al Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica, quale condizione per l'esercizio della professione.

⁵⁸ Secondo l'art. 2736 del codice civile italiano, "il giuramento è di due specie: 1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; 2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sformite di prova [art. 240 c.p.c.], ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti [art. 241 c.p.c.]".

⁵⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 13 febbraio 2024, n. 3991, secondo cui "essendo i capitoli del giuramento decisorio formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, quando il giuramento decisorio è stato prestato, al giudice non resta altro che verificare l'*an iuratum sit*, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto".

testimone ha carattere promissorio e integra “un obbligo personale che richiede un adempimento da parte del promittente (il dire la verità)”, mentre “il giuramento decisorio ha carattere assertorio”, poiché con esso “si assevera la verità di un fatto storicamente accaduto”⁶⁰. Ciò non toglie, a modesto parere di chi scrive, la possibilità di sostituire comunque l’espressione “giuro...”, con altre formule quali “dichiaro solennemente che...” o “assevero formalmente che...”, le quali avrebbero la stessa forza dichiarativa/asseverativa riuscendo, però, quantomeno a ridurre i casi di conflitto di coscienza, soprattutto se affiancate da sanzioni per chi si rifiuta o dichiara il falso⁶¹.

La volubilità tra settori caratterizza anche altri ordinamenti, che in alcuni campi risultano attenti al problema esaminato, in altri no.

Francia, Belgio e Portogallo, ad esempio, mantengono la struttura del giuramento in molti settori. In Francia e in Belgio si parla spesso di *serment* (trad. giuramento), sia per assumere una pubblica funzione⁶², sia per acquisire una qualifica professionale⁶³, sia per adempiere a un dovere imposto dalla legge⁶⁴, sia per affermare un proprio diritto⁶⁵, benché in altri campi si stia sviluppando una certa sensibilità nell’elaborare soluzioni temperate con la libertà di coscienza. In quest’ultima direzione va una sentenza della *Cour de Cassation* francese del 2021, che ha reputato privo di giusta causa il licenziamento comminato al dipendente della RATP (Società pubblica di trasporto parigina) che si era rifiutato di prestare il giuramento previsto dall’art. 23, legge 15 luglio 1845, perché contrario alla sua fede, sostituendolo con un’affermazione di solenne impegno conforme alla religione di appartenenza e coerente nella sostanza con le prescrizioni della legge⁶⁶.

Instabilità ancor più forti si riscontrano in Portogallo, ove l’art. 91 del codice di procedura penale al primo comma domanda al testimone un giuramento sul suo onore, al secondo chiede al perito un

⁶⁰ Cfr. Corte cost., sent. 8 ottobre 1996, n. 334, la quale al tempo stesso ha eliminato i riferimenti al religioso dalla formula di giuramento decisorio (art. 238 c.p.c.), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 238 c.p.c. nella parte in cui impone al giudice di ammonire il giurante sull’importanza “religiosa” dell’atto e nella parte in cui obbliga chi rende giuramento a farlo “davanti a Dio e agli uomini”. Autorevole dottrina parla, a tal proposito, di “formula [...] come ripulita dalla Corte Costituzionale”, cfr. Floris (2011: 92, nt. 18). In argom. cfr. Di Cosimo (1996: 2935 ss.), Nunziata (1996: 978 ss.), Sforza (1996: 971 ss.), Canonico (1997: 451 ss.), Verde (1997: 26 ss.).

⁶¹ Il giuramento decisorio e quello suppletorio (o deferito d’ufficio) esistono anche altri in ordinamenti, tra cui Francia e Belgio, come più avanti si vedrà. Questi istituti sono stati, invece, abrogati da altri ordinamenti, come è accaduto nei Paesi Bassi con la legge sulle prove nei procedimenti civili del 3 dicembre 1987, *Staatsblad* (Gazzetta ufficiale) 590, entrata in vigore il 1° aprile 1988, la quale ha eliminato sia il giuramento decisorio (*beslissende eed*: artt. 1967 ss. cc), sia il giuramento suppletorio (*aanvullende eed*: artt. 1977 ss. cc.). Il giuramento suppletorio esiste anche nella Repubblica di San Marino, come emerge in Corte EDU, Sez. I, 2 maggio 2019, Ric. n. 50956/2016, *Pasquini vs. San Marino*, caso in cui il ricorrente lamenta la limitazione del suo diritto a un equo processo, per esser risultato soccombente in seguito a giuramento suppletorio reso dall’altra parte.

⁶² Si pensi all’art. 70 della Cost. belga, che impone il giuramento ai senatori, oppure all’art. 91 Cost. belga, che richiede il giuramento al Re e ne individua la formula.

⁶³ Cfr. art. 429 del *code judiciaire* belga, che richiede il giuramento agli avvocati e ne stabilisce la formula; cfr. art. 3 del *code de déontologie des avocats* (Décret n. 2023-552 del 30 giugno 2023), secondo cui “l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment” (comma 1).

⁶⁴ Per la Francia, cfr. art. 103 del *code de procédure pénale* e art. 211 del *code de procédure civile*. Per il Belgio, cfr. artt. 555/14 e 555/15 del *code judiciaire* e art. 75 del *code d’instruction criminelle*.

⁶⁵ Per la Francia, cfr. artt. 1385 ss. del *code civil* sul giuramento decisorio e artt. 1386 ss. del *code civil* sul giuramento deferito d’ufficio. Per il Belgio, cfr. artt. 8.33 ss. *code civil* sul giuramento decisorio (art. 8.34 ss.) e sul giuramento deferito d’ufficio (artt. 8.38 ss.).

⁶⁶ Cfr. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 7 luglio 2021, n. 965.

impegno sul suo onore. L'uso di due formule diverse (giuramento vs. impegno) all'interno dello stesso articolo e in relazione a due soggetti terzi rispetto al procedimento, oltre a risultare una scelta difficilmente comprensibile, evidenzia la persistente scarsa sensibilità per soluzioni attente alla libertà di coscienza e a carattere plurireligioso. Una indifferenza confermata in altri campi, come dimostrano il giuramento per assumere la pubblica funzione di Presidente della Repubblica⁶⁷ o quello per acquisire la qualifica professionale di avvocato⁶⁸.

Eppure, le caratteristiche dell'attuale assetto socio-giuridico europeo non rendono più differibile la ricerca di siffatte soluzioni, che dovrebbero determinare, come già anticipato, almeno la sostituzione del giuramento con dichiarazioni di impegno accompagnate dalle medesime conseguenze giuridiche già previste per chi non rende o viola il giuramento. Ciò consentirebbe di mantenere fermo il profilo dichiarativo, associato a deterrenti che evitino violazioni, omissioni, reticenze o falsità, ma anche di superare la convinzione culturale di maggioranza secondo cui è vera solo l'affermazione resa sotto giuramento, nonché di elaborare un istituto culturalmente e religiosamente accettabile dai più, che preservi e si ponga in linea di coerenza con la libertà di coscienza individuale. Tutto ciò, in attesa di un intervento ancor più profondo e strutturale che sostituisca anche la mera formula di impegno, con un ancor più rispettoso avvertimento formale circa le possibili sanzioni cui potrebbe andare incontro chi sta per assumere una pubblica funzione, acquisire una qualifica professionale, adempiere a un dovere imposto dalla legge o affermare un proprio diritto⁶⁹.

5. Il giuramento in quanto tale. Coordinate teorico-normative a carattere interculturale

Il problema del giuramento in quanto tale e del suo rapporto con la libertà di coscienza può essere affrontato anche da una prospettiva interculturale, rientrando tra le questioni collegate alla coesistenza in Europa, ma più in generale in Occidente, di una pluralità di culture (non solo di religioni) che più o meno apertamente sollevano istanze di tutela fondate sulla differenza culturale e religiosa individuale.

È un fatto che la popolazione oggi residente in Europa si componga di soggetti con background culturali differenti. Il riferimento non è solo alla distinzione endogena tra sub-culture cristiane, e cioè tra cultura cattolica a sud, protestante a nord-ovest e ortodossa a est⁷⁰, ma anche alla distinzione esogena prodotta dai flussi migratori e dalla globalizzazione, acuita dalla tendenza auto-aggregante tra soggetti dello stesso ceppo culturale, per la quale anche gli stranieri di seconda generazione tendono a vivere in comunità consimili e continuano a sentire come propri gli schemi cognitivi della cultura d'origine dei genitori, pur essendo nati in Europa.

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 127, par. 3, Cost. portoghese, "no ato de posse o Presidente da República eleito prestará a seguinte declaração de compromisso: 'Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa'".

⁶⁸ L'art. 35 del *Regulamento n. 913-C/2015 de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários*, approvato il 28 dicembre 2015 dall'*Assembleia Gera da Ordem dos Advogados*, fissa l'obbligo del giuramento, la cui formula è stabilita dal successivo art. 36. L'ottobre 2024 è stata pubblicata sul portale dell'Ordine degli avvocati una bozza di nuovo Regolamento (cfr. avviso n. 22362-B/2024/2), che potrebbe entrare in vigore dopo la consultazione pubblica, ma che comunque mantiene fermo l'obbligo del giuramento (cfr. artt. 29 e 30).

⁶⁹ Rimarrebbe in ogni caso aperto, per le ipotesi in cui si è chiamati a dire la verità, il diverso tema della *diffrazione tra regimi culturali di verità*, accennato all'inizio, ma estraneo – come già detto – al campo della libertà di coscienza.

⁷⁰ Si rimanda alla nota n. 2.

Gli ultimi dati parlano di una massiccia migrazione da Paesi extra-UE verso Germania, Spagna, Italia, Repubblica Ceca e Francia⁷¹. Ciò rafforza la necessità e l'urgenza di riflettere sulle strategie da adottare per assicurare la miglior convivenza tra soggetti con bagagli culturali e valoriali differenti, nella consapevolezza che una possibile risposta risieda nella ricerca di soluzioni interculturali, cioè capaci di tradurre in ambito giuridico apparati cognitivi e comportamentali radicati in culture o religioni differenti.

Tali soluzioni possono essere ricercate anche nel rapporto tra giuramento e libertà di coscienza. Anzi, questo specifico rapporto rappresenta un punto di osservazione particolarmente utile per comprendere sia la profondità del problema della convivenza multiculturale, sia la complessità nell'elaborazione di soluzioni interculturali. In questa sede ci si concentrerà sulla proposta di una metodologia di ricerca, rimandando a futuri approfondimenti l'elaborazione di una soluzione interculturale applicabile al giuramento, secondo quella stessa metodologia⁷².

Il primo passo di questo percorso metodologico è la presa d'atto che in molte realtà culturali, passate e presenti, il giuramento si sostanzia nell'invocazione della divinità a testimone e certificatore della verità dell'impegno assunto o della dichiarazione resa. Ciò accadeva già nell'area medio-orientale della Mesopotamia e dell'antico Egitto, ove il giuramento per discolarsi da accuse in sede processuale veniva prestato in nome del re (o del faraone), che però assumeva in queste civiltà una indiscutibile natura divina⁷³. Il legame tra giuramento e divinità contraddistingueva anche l'Antica Grecia⁷⁴, dove si giurava su esseri superiori (i.e. gli dei), non già sui detentori del potere politico seppur divinizzati⁷⁵. Il rapporto giuramento-divinità connotava anche la Roma antica⁷⁶, così come caratterizzava il contesto

⁷¹ Per approf. cfr. *Migration and Asylum in Europe – 2024 edition*, a cura di Eurostat.

⁷² La metodologia che si esporrà è funzionale, si diceva, a cercare una soluzione interculturale nel rapporto tra giuramento/promessa solenne e libertà di coscienza. Laddove l'analisi si allargasse al giuramento o alla promessa solenne in generale (senza più limitarsi alla loro correlazione con la libertà di coscienza), le questioni da affrontare si moltiplicherebbero, atteso che un altro grande problema del giuramento o della promessa solenne è la traduzione interculturale dell'oggetto o del comportamento su cui si è chiamati a giurare o a promettere. Più volte si è fatto riferimento al problema della "diffrazione tra regimi culturali di verità", ma identica questione si pone per i 'regimi culturali di fedeltà' quanto al giuramento per assumere una pubblica funzione, per i 'regimi culturali di proibità' quanto al giuramento per assumere una qualifica personale, e così via. Gli schemi cognitivi e culturali condizionano i concetti di verità, di fedeltà, di proibità ecc. su cui si giura/promette solennemente, facendo sì che l'impegno preso possa riempirsi di significati differenti e assumere contorni diversi nei molteplici contesti di esperienza. Di queste differenze dovrà necessariamente tenere conto una ricerca interculturale a carattere generale in tema di giuramento e promessa solenne.

⁷³ Crostara (1957: 299 ss.). Quanto all'antico Egitto, è discusso se altre forme di giuramento venissero prestate in nome dei detentori del potere oppure in nome di divinità superiori. Va segnalato, in ogni caso, l'esistenza nella civiltà egizia di un apposito ministero, denominato ministero per la traduzione interculturale, che aveva il compito di decifrare a quale divinità corrispondesse il dio su cui, un altro Stato, aveva giurato di adempiere il trattato internazionale tra loro stipulato. Per approf. sull'antico Egitto cfr. Assmann (2002).

⁷⁴ Plescia (1970).

⁷⁵ Prodi (1992: 28). Secondo l'A, "la non identificazione della divinità con i concreti detentori del potere permette l'inizio di un lungo processo di sviluppo della valenza politica del giuramento" (Ivi), il quale verrà adoperato nell'Antica Grecia per accompagnare l'ingresso dei giovani nella vita pubblica, per assumere una funzione pubblica, per rifiutare una nomina, per assumere il ruolo di giudice, parte processuale o testimone, probabilmente per accompagnare alcune transazioni commerciali o alcuni contratti, per rivestire alcune cariche professionali, come dimostra il giuramento di Ippocrate.

⁷⁶ Sul giuramento nel diritto privato romano, si rimanda all'opera classica di Bertolini (1886). Sulle altre forme di giuramento presenti nell'ordinamento romano cfr. Prodi (1992: 33 ss.). Va segnalato, peraltro, che in questo contesto culturale la forza religiosa del giuramento è tale da consentire addirittura a una persona priva di capacità giuridica, come lo

culturale cristiano di epoca medievale, con diversi giuristi, soprattutto canonisti, che giunsero a sostenere la vincolatività giuridica del contratto nullo se assistito dal giuramento⁷⁷. In questa dimensione religioso-culturale, ma anche nelle altre richiamate in precedenza, l'intervento della divinità invocata trasformava il dover-essere in essere, rendendo da subito reale e attuale l'oggetto del giuramento⁷⁸: la promessa di adempiere il contratto era essa stessa anticipazione ontologica dell'adempimento; la promessa di dire la verità era essa stessa matrice di prefigurazione della verità, e così via.

In generale, può dirsi che nelle varie tradizioni religiose e culturali il giuramento chiama in causa un nucleo di schemi cognitivi e valoriali condivisi dalla comunità culturale, sui quali si adagia l'affidabilità dell'impegno assunto. Tali schemi possono essere religiosi – come accadeva storicamente e continua ad accadere in molte dimensioni culturali⁷⁹ – ma possono anche essere etico-morali, come avviene in caso di promesse solenni sull'onore o sulla morale⁸⁰, benché pure in queste ipotesi continui a intravedersi il retroterra religioso⁸¹. È proprio la rilevanza che i richiamati schemi cognitivi e valoriali hanno per la comunità culturale di riferimento a consentire, alla comunità stessa, di ritenere affidabile l'impegno assunto da chi giura. In tal senso e sotto diversa angolatura, prestare giuramento vuol dire riaffermare il predetto assetto cognitivo-valoriale e confermare la sua rilevanza e condivisione all'interno della comunità culturale. Inoltre, implica riconoscersi e dichiararsi parte integrante di quella stessa comunità.

Un problema si pone quando la società diventa pluriculturale. La coesistenza nello stesso spazio di soggetti con molteplici radici culturali e la conseguente perdita di omogeneità culturale all'interno della comunità fa sì che gli schemi cognitivi sottesi al giuramento o alla promessa solenne non siano più comuni e condivisi da tutti. Ciò apre una serie di questioni che mettono in crisi il fondamento stesso del giuramento o della promessa solenne, sotto diversi profili.

Chi non si riconosce in quel nucleo cognitivo-valoriale potrebbe rifiutarsi di prestare giuramento o promessa solenne motivando il dissenso con la contrarietà di tali schemi alla propria cultura, con conseguenze tutt'altro che scontate in ordine alla sanzionabilità o meno di un diniego così giustificato. Sotto altro profilo, chi non condivide l'assetto cognitivo-valoriale sotteso al giuramento o alla promessa solenne potrebbe chiederne la sostituzione con quello della propria cultura, dichiarandosi disposto a giurare/promettere solennemente solo previo formale avvicendamento tra schemi cognitivo-valoriali. Ancora, chi non condivide il complesso cognitivo-valoriale su cui poggia il giuramento o la promessa solenne potrebbe formalmente recitare la formula prescritta dalla legge, ma non capire la profondità e

schivo, di entrare nella sfera del diritto, impegnandosi a compiere determinati servigi al padrone una volta diventato libero. Si tratta della c.d. *promissio iurata liberti*, di cui parla Prodi (1992: 34-35).

⁷⁷ Sulla questione cfr. Condorelli (2004).

⁷⁸ Così Ricca (2023: 78).

⁷⁹ L'invocazione della divinità a sostegno dell'impegno assunto è una pratica diffusa in molte tradizioni religiose e culturali, seppur con forme, modalità e significati diversi. Nel diritto islamico, il giuramento costituisce il voto di compiere o meno una determinata azione, prestato invocando il nome di Allah (c.d. *qasam*): per approf. cfr. Olaofe & Shittu (2014), Malek et al. (2015). Forme di giuramento esistono anche nel diritto ebraico e nel diritto indu.

⁸⁰ Si veda il paragrafo precedente.

⁸¹ Il processo di secolarizzazione, nei contesti socio-culturali in cui è avvenuto, non ha eliminato la componente religiosa da ogni concetto o istituto giuridico, ma l'ha molto più semplicemente posta dietro le quinte. Ancora oggi ci si serve di apparati concettuali elaborati dalla teologia morale medievale: cfr. Berman (1998), Prodi (2000).

l'entità dell'impegno assunto, né comprendere che attraverso quella azione sta di fatto confermando un universo di senso a lui estraneo.

Il percorso verso la ricerca di una soluzione interculturale è dunque complesso e richiede un approfondimento che risalga fino alle radici del giuramento (o della promessa solenne) nelle diverse tradizioni religiose e culturali, permettendo poi di ricostruire la disciplina attraverso una sintesi condivisa, accettabile per tutti, inclusi coloro che rifiutano il giuramento in quanto tale.

In questo percorso, a nostro parere, non si potranno ignorare una serie di altri elementi, a partire dall'esigenza dello Stato di disporre, in determinate circostanze, di strumenti giuridici che assicurino la profondità dell'impegno assunto, anche attraverso il sistema dei formali avvertimenti sulle conseguenze in caso di violazioni, omissioni, reticenze o falsità cui si accennava in precedenza. Parimenti non si potranno tralasciare i bisogni giuridico-istituzionali o storico-culturali che connotano alcuni tipi di giuramento e che si oppongono a modifiche etero-prodotte, ancor più se profonde (*ex multis*, il giuramento del re in Inghilterra). Da ultimo, non si potranno nemmeno trascurare i principi di diritto fissati dalla più autorevole giurisprudenza europea in materia di rapporto tra giuramento e libertà di coscienza, tra cui il principio per il quale è contrario alla riservatezza religiosa attribuire a chi giura la facoltà di scegliere tra una formula religiosa e una dichiarazione solenne.

In tale contesto, è possibile che una soluzione capace di rispondere a tutte le diverse esigenze innanzi esposte non venga trovata. Tuttavia, essa andrà comunque ricercata e perseguita, sia per favorire una migliore convivenza tra soggetti con background culturali differenti, sia per garantire il massimo equilibrio tra giuramento/promessa solenne e libertà di coscienza.

Bibliografia

- Aa. Vv. 1970, *Giuramento*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, così suddiviso: Provinciali R., *Giuramento decisorio*; Provinciali R., *Giuramento suppletorio*; Verbani G.B., *Giuramento (dir. amm.)*; Grossi P.F., *Giuramento (dir. cost.)*; Rotondi M., *Giuramento (dir. trib.)*; Fedele P., *Giuramento (dir. can.)*.
- Aa. Vv. 2007, *Lessico della laicità*, Studium, Roma.
- Águeda Holgueras C. 2023, Art. 474, in Barja de Quiroga J. coord., *Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal*, Tomo 1, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- Aimerito F. 2008, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Giuffrè, Milano.
- Assmann J. 2002, *Potere e salvezza. Teologia politica nell'antico Egitto*, in *Israele e in Europa*, Einaudi, Torino.
- Barba A. 2010, a cura di, *La laicità del diritto*, Aracne, Roma.
- Berlingò S., Casuscelli G. 2020, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti*, Giappichelli, Torino.
- Berman H.J. 1998, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Il Mulino, Bologna.
- Bertolini C. 1886, *Il giuramento nel diritto privato romano*, Ermanno Loescher, Roma.
- Bettetini A., Perego A. 2023, *Diritto ecclesiastico*, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano.
- Cañamares Arribas S. 2023, *Derecho y factor religioso en la Unión Europea*, Aranzadi, Pamplona.
- Canestrari S. 2007, *Laicità e diritto*, Bononia University Press, Bologna.
- Canonico M. 1995, *Giuramento dei testimoni e Corte costituzionale: l'ultima tappa di un cammino con epilogo a sorpresa*, in *Dir. fam. pers.*, n. 4.
- Canonico M. 1997, *Il giuramento nel processo civile: la Corte costituzionale torna sui suoi passi?*, in *Dir. fam. pers.*, n. 2.
- Canonico M. 2015, *I sistemi di relazione tra Stato e Chiesa*, II ed., Giappichelli, Torino.
- Canonico M. 2022, *Chiesa cattolica e fascismo. I Patti Lateranensi come compromesso a garanzia della libertà religiosa*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 2.

- Cardia C. 2007, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam*, San Paolo, Cinisello Balsamo.
- Cardia C. 2011, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino.
- Cardia C. 2012, *Il simbolo religioso e culturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23.
- Cardia C. 2019, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea, legislazione italiana*, V ed., Giappichelli, Torino.
- Cavana P. 1998, *Interpretazioni della laicità: esperienza francese ed esperienza italiana a confronto*, AVE, Roma.
- Chiavario M. 1996, *Scelte di valore e tecniche normative nella tutela della libertà di coscienza. Esperienze minime della recente codificazione processuale penale*, in *Legislaz. pen.*, n. 3-4.
- Chiavario M. 2014, *Libertà religiosa e processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in *Riv. dir. process.*, n. 6.
- Coglievina S. 2024, *Regno Unito. Chiesa di Stato, multiculturalismo e libertà religiosa*, in Chizzoniti A.G., Gianfreda A., a cura di, *Religioni e società. Modelli di relazioni tra Stati e confessioni religiose*, Rubettino, Soveria Mannelli.
- Condorelli O. 2004, *Alcuni casi di giuramento confirmatorio in materia di dote e di diritti successori. Contributo alla storia dell'“utrumque ius” (secoli XII-XV)*, in Id., a cura di, *“Panta rei”. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, I, Cigno Edizioni, Roma.
- Consorti P. 2023, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Roma-Bari.
- Crostarà F. 1957, *«Jurata Voce». Saggi sul giuramento nel nome dei re e degli imperatori dall'antichità pagana al medioevo cristiano. Parte I: Oriente, Grecia, Roma*, in *Annali della facoltà giuridica dell'Università di Camerino*, XXIII.
- Dalla Torre G. 2003, *Europa. Quale laicità?*, San Paolo, Cinisello Balsamo.
- Di Cosimo G. 1995, *Alla lunga la libertà di coscienza l'ebbe vinta sul giuramento*, in *Giurispr. cost.*, n. 3.
- Di Cosimo G. 1996, *La Corte, il giuramento e gli obiettori*, in *Giurispr. cost.*, n. 5.
- Díaz Martínez M. 2023a, *Art. 335 Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objectividad*, in Id. coord., *Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil*, Vol. 1, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- Díaz Martínez M. 2023b, *Art. 365 Juramento o promesa de los testigos*, in Id. coord., *Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil*, Vol. 2, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- Domianello S. 1999, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano.
- Durisotto D. 2016, *Istituzioni europee e libertà religiosa. CEDU e UE tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, ESI, Napoli.
- Edigati D., Tira A. 2021, *Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee*, Giappichelli, Torino.
- Ferrante M. 2016, *Diritto, religione, cultura: verso una laicità inclusiva*, in *Dir. eccl.*, n. 3-4.
- Ferrari A. 2024, *Laicità come neutralità e laicità come relazione. Uno sguardo comparativo alla laicità di Francia, Belgio, Italia e Spagna*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 1.
- Ferrari D. 2019, *Il concetto di minoranza religiosa dal diritto internazionale al diritto europeo. Genesi, sviluppo e circolazione*, Il Mulino, Bologna.
- Ferrari Da Passano P. 1995, *Giuro di dire la verità*, in *La civiltà cattolica*, fasc. 3.
- Finocchiaro F. 1960, *Giuramento dei testimoni e libertà di coscienza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*.
- Finocchiaro F. 2002, *Alle origini della laicità statale*, in *Dir. eccl.*, fasc. 4.
- Floris P. 1981, *Ateismo e religione nell'ambito del diritto di libertà religiosa*, in *Foro it.*.
- Floris P. 1992, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Jovene, Napoli.
- Floris P. 2001, *Ateismo e Costituzione*, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, n. 1.
- Folliero M.C. 1980, *Giuramento del testimone ateo e libertà di religione*, in *Dir. eccl.*, n. 2.
- Fuccillo A. 2022, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino.
- Gamba V. 2012, *Prestazione del giuramento*, in Taruffo M., a cura di, *La prova nel processo civile*, Giuffrè, Milano.
- Gosling L. 2013, *Royal Coronations*, Shire Publications, Oxford.
- Gravino F. 2024, *Migrantes. Gli esodi contemporanei tra diritto e religioni*, ESI, Napoli.
- Grieco A. 1961, *Codice di procedura penale commentato articolo per articolo*, Stamperia nazionale, Roma.

- Guzmán Fluja V.C. 2023, Art. 434, in Barja de Quiroga J. coord., *Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal*, Tomo 1, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- Ingoglia A., Ferrante M. 2017, a cura di, *Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa*, Libreriauniversitaria.it, Padova.
- Jasonni M. 2009, *Alle radici della laicità*, II ed., Il Ponte, Firenze.
- Jemolo A.C. 1981, *Chiesa e Stato in Italia. Dalla unificazione ai giorni nostri*, VI ed., Piccola Biblioteca Einaudi, Torino.
- Lacroce L. 2000, *Il giuramento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Aa. Vv., Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, CEDAM, Padova.
- Licastro A. 2024, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano.
- Macri G., Parisi M., Tozzi V. 2006, *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Bari.
- Mangiameli S. 1997, *La laicità dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e pluralismo confessionale e culturale (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile)*, in *Dir. e soc.*, n. 1.
- Malek M. et al. 2015, *In the Purview of an Oath from the Jurisprudential Method of Islamic Law of Evidence*, in Omar R., Bahrom H., de Mello G. editors, *Islamic Perspectives Relating to Business, Arts, Culture and Communication*, Springer.
- Margiotta Broglio F. 1966, *Italia e Santa Sede. Dalla grande guerra alla Conciliazione. Aspetti politici e giuridici*, Laterza, Bari.
- Margiotta Broglio F. 1967, *Il fascismo e i tentativi di conciliazione*, in D'Avack P.A., a cura di, *La legislazione ecclesiastica. Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, Neri Pozza, Milano.
- Margiotta Broglio F., Mirabelli C., Onida F. 2004, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, II ed., Il Mulino, Bologna.
- Mazzoni G. 2024, *Grecia. Religione predominante e tutela della libertà religiosa*, in Chizzoniti A.G., Gianfreda A., a cura di, *Religioni e società. Modelli di relazioni tra Stati e confessioni religiose*, Rubettino, Soveria Mannelli.
- Nunziata M. 1996, *La Corte costituzionale modifica – secolarizzandola – la formula del giuramento decisorio*, in *Il nuovo diritto*, n. 11.
- Nypels J.S.G. 1897, *Code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique*, Tome 2 (art. 215 à 397), Bruylant-Christophe&C, Bruxelles.
- Olaofe M.A., Schittu B.A 2014, *Oath and Its Implications from Islamic Perspective*, in *Allawh Journal of Arabic and Islamic Studies*, vol. 4, n. 1.
- Onida F. 1960, *Osservazioni in tema di legittimità costituzionale del giuramento*, in *Giur. cost.*.
- Onida F. 1989, *Separatismo*, in *Enc. Dir.*, vol. XLI, Giuffrè, Milano.
- Pacillo V., Hussen B. 2025, *Lezioni di diritto e religione*, Giappichelli, Torino.
- Papageorgiou C. 2021, *Religion and law in Greece*, II ed., Wolters Kluwer.
- Parisi M. 2020, *Laicità e gestione delle differenze nella democrazia costituzionale*, in Della Morte M., De Martino F.R., Ronchetti L., a cura di, *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Il Mulino, Bologna.
- Peyrot G. 1967, *La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in D'Avack P.A., a cura di, *La legislazione ecclesiastica. Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, Neri Pozza, Milano.
- Pisani M. 1960, *Il giuramento del testimone nel processo penale e libertà di coscienza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*.
- Plescia J. 1970, *The oath and perjury in Ancient Greece*, Florida State University Press, Tallahassee.
- Prisco S. 2009, *Laicità. Un percorso di riflessione*, II ed., Giappichelli, Torino.
- Prodi P. 1992, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna.

- Prodi P. 2000, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Ricca M. 2008, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo ed., Bari.
- Ricca M. 2013, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo.
- Ricca M. 2024, *Traduzione interculturale*, in Bagni S., Locchi M.C., Piciocchi C., Rinella A., *Interculturalismo. Lessico comparato*, ESI, Napoli.
- Robbers G. 2024, *Religion and law in Germany*, III ed., Wolters Kluwer.
- Ruffini F. 1974, *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, a cura di Margiotta Broglio F., Il Mulino, Bologna.
- Ruffini F. 1991, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, (Fratelli Bocca, Torino, 1901), Feltrinelli, Milano.
- Sforza F. 1996, *La Corte costituzionale modifica – secolarizzandola – la formula del giuramento decisorio*, in *Il nuovo diritto*, n. 11.
- Stefani P. 2007, *La laicità nell'esperienza giuridica dello Stato*, Cacucci, Bari.
- Stoppato A. 1918, *Commento al codice di procedura penale*, Vol. IV, Libro I – Disposizioni generali, UTET, Torino.
- Tedeschi M. 1987, *Fascismo e Chiesa cattolica in Italia*, in Id., *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino.
- Tira A. 2020, *Il diritto ecclesiastico italiano negli anni Trenta: sistematica concordataria e percorsi dottrinali*, in Biocchi I., Chiodi G., Grondona M., a cura di, *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, Roma TrEpress, Roma.
- Ventura M. 2001, *La laicità dell'unione europea. Diritti, mercato, religioni*, Giappichelli, Torino.
- Verde G. 1997, *Il giuramento della parte e la Consulta (motivazione o pseudomotivazione?)*, in *Foro it.*, n. 1.

gaetano.marcaccio@uniroma3.it

Publicato online il 28 marzo 2025